

## TORNATA DEL 27 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** Omaggio — Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore — Si approvano gli articoli 14 e 24, e sono soppressi gli articoli 21, 22 e 23 — Emendamento del deputato Garibaldi all'articolo 25, non approvato — Adozione dell'articolo — Opposizione del relatore Pescatore, e del ministro guardasigilli all'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo all'articolo 33, ritirata dal proponente — Approvazione dell'articolo 40, e degli articoli 42 e 43 emendati — Osservazioni del guardasigilli, e del relatore sull'articolo 44 — Si sospendono gli articoli del capo VII, e si approvano gli articoli 66, 67, 68 e 69 — Relazione e immediata discussione dello schema di legge per la dote a S. A. la principessa Clotilde — Considerazioni generali del deputato Sineo — Approvazione dei due articoli e dell'intero schema di legge — Si ripiglia la discussione sui procuratori — Emendamenti dei deputati Castagnola, Mazza e Garibaldi all'articolo 71 concernente la mallevoria — La proposta Mazza è inviata alla Giunta, quella del deputato Garibaldi è rigettata, e quella del deputato Castagnola è ritirata — Osservazioni del deputato Della Motta in favore dell'articolo ministeriale.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MONTICELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

**LOUARAZ**, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

6613. Vignet Giuseppe, ufficiale d'armata, rinchiuso dal 1854 nel manicomio di Torino, chiede di essere posto in libertà, allegando di trovarsi sano di mente e colla ritenuto ad istanza di prossimi parenti.

(Il processo verbale è approvato.)

### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** L'intendente della provincia d'Asti fa omaggio alla Camera di 25 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale, sessione 1858.

Saranno deposti negli archivi e nella biblioteca della Camera.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore.

La discussione era rimasta al capo VII, *Provvedimenti disciplinali*.

Nel corso della tornata si erano lasciate in sospenso parecchie disposizioni nello scopo di dare campo al Ministero ed alla Commissione di concertare la redazione delle medesime.

Darò lettura di vari articoli, sui quali la Camera non ha ancora deliberato, pregando il signor relatore di riferire alla Camera in quali termini siasi intesa la cosa fra di essa ed il Ministero.

Il primo articolo rimasto in sospenso è il 14, il quale è così concepito:

« Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 5, ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo che verrà determinato col regolamento.

« Il candidato, il quale abbia principiato la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione. »

Si trattava di vedere quali erano i requisiti da prescrivere per essere ammessi alla pratica; di più si trattava pure di vedere in qual modo si dovessero applicare ai praticanti le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Prego quindi il signor relatore di volere indicare quale sia il risultato delle deliberazioni prese dalla Commissione.

**PESCATORE**, relatore. In quest'argomento il Ministero e la Commissione si misero d'accordo, come avrà l'onore di riferire.

Per essere ammessi in qualità di praticanti è d'uopo avere compiuti i corsi e riunire tutte le condizioni di capacità, e soprattutto è necessario non essere colpito d'incapacità assoluta. Invano uno sarebbe ammesso alla pratica, quando è già certo che non potrà essere ammesso all'esercizio della professione.

Sorse dubbio sul come si dovesse provvedere in ordine a quelle condanne penali che possono dare motivo d'invalidazione, quando la Corte d'appello, giudicando

secondo le circostanze, credesse di negare, in ragione di queste circostanze, l'iscrizione, ma che non inducono tuttavia incapacità di pien diritto e di sua natura assoluta.

E Ministero e Commissione credettero che, quando non trattasi che di ammettere un aspirante alla pratica, non convenga sin da quel momento provocare un giudizio sulle circostanze dei fatti, e che sia meglio ammetterlo a suo rischio e pericolo, considerando anche che sarebbe impossibile il decidere al momento della pratica se l'aspirante possa poi in definitiva essere ammesso all'esercizio; nei quattro anni di pratica potendo egli commettere un reato portante o incapacità assoluta oppure soltanto cause d'inabilitazione secondo le circostanze, epperò la Commissione, col consenso del Ministero, vi propone di redigere a questo modo l'articolo:

« Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 5, e non trovarsi in alcuno dei casi indicati nella prima parte dell'articolo 6. »

**PRESIDENTE.** Il resto sarebbe come sta nell'articolo ?

**PESCATORE, relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti l'articolo così formulato:

« Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 5, e non trovarsi in alcuno dei casi indicati nella prima parte dell'articolo 6, ed essere iscritti nel catalogo dei praticanti, ecc. » il resto come sta nell'articolo proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'altro articolo che era rimasto sospeso è l'articolo 21 della Commissione:

« I procuratori-capi sono tenuti di conservare la direzione e conoscere sempre lo stato di tutte le cause affidate al loro patrocinio, benchè trattate specialmente dai loro sostituiti. »

Pregherei il signor relatore a volere riferire il parere della Commissione.

**PESCATORE, relatore.** La Commissione aveva proposto questa disposizione all'oggetto di ovviare agli abusi di quelli che si potrebbero chiamare impresari di cause, che non conoscono lo stato nè l'indirizzo di alcuna delle migliaia di cause che hanno nel loro ufficio, e non fanno che tenere la corrispondenza coi loro clienti. Si sarebbe stabilito, nell'articolo aggiunto dalla Commissione, che i procuratori-capi sieno tenuti di conservare la direzione e conoscere sempre lo stato di tutte le cause affidate al loro patrocinio, benchè trattate specialmente dai loro sostituiti. Per dare poi a questa disposizione una conveniente sanzione, la Commissione proponeva in un altro luogo, che vedremo tra breve, di dare agli ufficiali del Ministero pubblico il diritto di chiamare, occorrendo, i procuratori e chiedere loro quegli schiarimenti che potessero interessare il ministero fiscale.

Il ministro riconobbe che la proposta della Commis-

sione avrebbe in realtà i vantaggi che ho indicati, ma vi contrappose certi inconvenienti; e specialmente la possibilità che, massime in provincia, gli ufficiali del Ministero pubblico potessero per avventura abusare dell'autorità discrezionale che la Commissione avrebbe loro concessa. Ed inoltre si oppose perchè in essa si presuppone che certe cause sieno specialmente trattate da sostituiti, quando invece il ministro crede che la legge non debba neanche fare questa supposizione.

La Commissione, sentite le osservazioni e le opposizioni del ministro, bilanciando i vantaggi coi danni, ha creduto che si potesse acconsentire al desiderio del Ministero e sopprimere questa disposizione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

Io intendo unicamente di fare una rettificazione. Sta infatti che, sebbene il Ministero abbia riconosciuto che l'articolo 21 della Giunta potesse recare qualche vantaggio, non mancò però di riconoscere altresì che poteva avere conseguenze dannose, e che, bilanciando i vantaggi coi danni, questi sarebbero a quelli maggiori. È poi meno esatta, a mio avviso, l'espressione che il Governo abbia pensato possano gli ufficiali del Ministero pubblico abusare dell'attribuzione loro affidata. Io penso che mai alcun membro della magistratura possa abusare del suo ufficio; tuttavia credo che alcune volte appunto, per zelo di adempiere esattamente al loro dovere, possano lasciarsi trascinare ad usare un rigore che riesca all'interesse della libera difesa pernicioso.

Premessa questa necessaria rettificazione, io punto non mi oppongo alle ultime conclusioni della Giunta.

**PRESIDENTE.** Siccome la Commissione non insiste nella sua proposta, non è il caso di deliberare.

Ora chiederò al signor relatore quale deliberazione siasi presa in ordine agli articoli 21, 22, 23, 24, e 25 del progetto ministeriale, sui quali la Commissione erasi riservata di pronunziare nuovamente, dopo sentite le spiegazioni del signor ministro.

**PESCATORE, relatore.** All'articolo 21 il Ministero propone di dichiarare essere rigoroso debito dei procuratori di non svelare i segreti loro confidati dai principali per la necessità della difesa. La Commissione sopprime questo articolo perchè la stessa dichiarazione già si riscontra nell'articolo 131 del Codice penale. Il ministro ha riconosciuto che, quantunque nel citato articolo del Codice non si faccia menzione espressa dei procuratori, tuttavia vi sono certamente compresi; e siccome nel capitolo delle pene della presente legge occorre di nuovo menzione dei procuratori che rivelano i segreti, per applicare loro una pena speciale, il ministro ebbe a convincersi esservi plausibile motivo per sopprimere questo articolo, e aderiva alla proposta soppressione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizioni a questo riguardo, si procederà oltre.

**PESCATORE, relatore.** Il Ministero ha pure riconosciuto che gli articoli 22 e 23 sono soltanto soppressi in apparenza, ma in fatto agli oggetti in essi contemplati

provvedono in altra maniera e più completamente altre disposizioni del progetto della Commissione, disposizioni che già altre volte erano state concertate col Ministero, e a cui anche di presente il ministro di grazia e giustizia aderisce. Quindi anche in questa parte il Ministero e la Commissione sono d'accordo di sopprimere gli articoli 22 e 23 del progetto del Ministero.

**PRESIDENTE.** Essendo d'accordo il Ministero e la Commissione per la soppressione, non occorre più alcuna deliberazione.

« Art. 24. È dovere dei procuratori di attendere all'istruzione delle cause con diligenza, e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente o scritto inutile. »

**PESCATORE, relatore.** L'articolo 24 dichiara essere dovere dei procuratori di attendere all'istruzione delle cause con diligenza e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente o scritto inutile.

La Commissione aveva soppresso quest'articolo come affatto inutile, perchè nel seguito del progetto del Ministero non si stabilisce una pena, e contro i procuratori che manchino a questo loro dovere non si applicava che la massima generale, che in difetto di pena speciale sottopone i procuratori che non facciano il loro dovere a provvedimenti disciplinari. Nulladimeno il ministro continua a credere che sia in qualche modo utile proclamare ancora una volta questo principio, che è pure già ripetuto dai nostri Codici, della diligenza con cui i procuratori debbono attendere all'istruzione delle cause, cercando d'evitare ogni incumbente o scritto inutile.

La Commissione, accondiscendendo al desiderio del Ministero, mantiene l'articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 24 testè letto. (È approvato.)

**PESCATORE, relatore.** Per le stesse e simili considerazioni la Giunta ha ripristinato l'articolo 25, che dice essere obbligo dei procuratori di notificare in giorni tre ai clienti tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause.

**GARIBALDI.** Io crederei necessario che si spiegasse in quest'articolo che i tre giorni dovessero decorrere da quello della notificazione seguita al procuratore, e non dopo la prolazione della provvidenza, poichè ordinariamente le sentenze essendo proferte in assenza dei procuratori, sarebbe un assoggettarli a stare tutto il giorno nell'aula del tribunale, e con quanto discapito, ognuno di leggieri lo vede.

**PRESIDENTE.** Come proporrebbe che si debba redigere quest'articolo?

**GARIBALDI.** Computando i tre giorni dopo la notificazione fatta al procuratore della sentenza.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non potrei aderire alla spiegazione che l'onorevole Garibaldi desidera venga data a quest'articolo; primieramente perchè con essa non imporrebbe l'obbligo di cui si tratta fuorchè al procuratore del convenuto, mentre il Governo vuole sia comune anche a quello dell'attore, affinchè entrambe le parti sieno informate delle sentenze e dei provvedimenti che sono emanati.

In secondo luogo poi noterò che nell'articolo del Ministero non si dice nemmeno che la notificazione del procuratore ai suoi clienti debba farsi nei tre giorni a datare dall'emanazione del provvedimento, epperò in tal parte è applicabile il diritto comune; per guisa che quando trattasi di un provvedimento, il quale non sia emanato in presenza del procuratore, è naturale che questi non avrà violata la disposizione dell'articolo, ancorchè non l'abbia notificato nei tre giorni dalla sua data, ma solo nei tre giorni a datare dall'avutane notificazione.

Io credo pertanto che debba mantenersi l'articolo quale è proposto, a fronte anche dell'osservazione fattasi dall'onorevole preopinante, che cioè non possa alcuno costringersi a significare un provvedimento che non conosca, imperocchè essa non è applicabile nel caso presente.

**GARIBALDI.** A me pare che le osservazioni svolte dall'onorevole guardasigilli dimostrino la necessità di chiaramente spiegare nella legge da qual momento comincia l'obbligo nei procuratori; per conseguenza insisto nella mia proposta.

Lasciandosi la legge nella formola quale è proposta, si avrà lo sconcio da me superiormente lamentato. Troverei giusto che il termine per il procuratore fosse obbligatorio per le sentenze o provvedimenti che venissero proferti in sua presenza, ma non potrei convenire che eguale obbligo gli fosse imposto per quelle che si pronunciasse in sua assenza, e che questo obbligo dovesse allora soltanto cominciare quando gli venisse notificata del provvedimento o sentenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Garibaldi insistendo nella sua proposta, metterò ai voti il suo emendamento, quello cioè di dichiarare che il termine di tre giorni si intenderà successivo immediatamente per i provvedimenti o sentenze rese in presenza dei procuratori, e per quelle proferte in loro assenza il termine non comincerà che dal giorno della notificazione loro fatta.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 25:

« È altresì obbligo dei procuratori di notificare ai loro principali, nel termine non maggiore di giorni tre, tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause, e segnatamente le sentenze tanto definitive quanto interlocutorie. »

(La Camera approva.)

**PESCATORE, relatore.** La Commissione ha altresì deliberato col signor ministro sull'aggiunta proposta dall'onorevole Arnulfo, e senza cambiare l'opinione che aveva espressa ieri, essere cioè opportuno ristabilire la via ingiunzionale a favore dei procuratori, come anche a favore degli avvocati, la Giunta accondiscese ad un'altra opinione del ministro; che cioè in questa legge non sia il caso d'introdurre una disposizione che assolutamente non appartiene all'ordinamento dei procuratori; ed in vista dell'assicurazione data dal ministro, che si provveda a ciò nel Codice di procedura civile, la cui revisione non può essere ritardata, la Commissione sa-

rebbe d'avviso di sospendere per ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Arnulfo.

**ARNULFO.** Mi duole che il signor ministro non abbia, nella Commissione, aderito a che in quest'articolo si facesse la da me proposta aggiunta, postochè fin da ieri egli ebbe a riconoscerne la giustizia; tanto più che la Commissione in persona del relatore, accettando l'aggiunta, ampiamente spiegò i motivi che la rendono necessaria, non tanto nell'interesse dei procuratori, quanto e particolarmente nell'interesse delle parti, cioè dei clienti. Io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a volere considerare che, sebbene nella revisione del Codice di procedura si proponga un articolo che abbia lo stesso scopo dell'aggiunta di cui trattiamo, non vi è ragione per cui non si debba fin d'ora ammettere la proposta: poichè, essendo veri e reali gli inconvenienti che si riconoscono tuttodi gravissimi, ed essendovi nel Codice di procedura vigente una vera lacuna al riguardo, mi pare non vi sia ragione per dire: si aspetti, e intanto continui gli inconvenienti riconosciuti veri e dal ministro e dalla Commissione. Questi inconvenienti sono di doppia natura: gli uni riflettono i patrocinanti, gli altri i clienti. Primieramente i patrocinanti, in quanto che sono posti nell'alternativa o di perdere i loro crediti o di cagionare ai clienti spese che dirò enormi, relativamente al maggior numero dei crediti; perchè è incontrastabile, ed ognuno lo sa, che gli averi dei procuratori e degli avvocati in generale non rilevano individualmente per ciascun cliente a somme vistose. Gli inconvenienti non sono meno gravi pei clienti, i quali sono astretti a sopportare cospicue spese per somme non proporzionate al debito, poichè, allo stato della legislazione attuale, quando il causidico od altri che abbia prestata l'opera sua in un giudizio, vuol essere soddisfatto dal suo cliente, è obbligato d'istituire un giudizio in forma ordinaria, e non ha neppure il mezzo d'istituirlo in forma sommaria, non avendo un *titolo autentico, non contestato*, perchè si possa impiegare il mezzo del giudizio sommario; ma, quand'anche del giudizio sommario potesse valersi, non è men vero che per i vizi di tale procedura, che ognuno lamenta, le spese riescono sommamente onerose. Ciò posto, sia pur che nel Codice di procedura si sanzionerà una disposizione della natura di quella che io propongo, quale inconveniente vi sarà ad adottarla fin d'ora? Vi sarà l'inconveniente di ripeterla, se mai possa essere il caso, in altri termini od in altre forme. Ma perchè dobbiamo noi lasciare che più oltre si verificchino gli inconvenienti ed i danni sin qui sopportati e lamentati per la ragione che nel Codice di procedura s'introdurrà poi una simile disposizione?

Io dico che quando gli inconvenienti sono incontestati uopo è rimediarsi alla prima circostanza che si presenta opportuna. E quanto all'opportunità io non posso convenire che non vi sia in occasione dell'attuale progetto di legge. Io vedo che in esso si vuol disporre sopra tutto ciò che tende all'adempimento dei doveri dei procuratori.

Quale incoerenza dunque vi sarà che in questa mede-

sima legge si introducano le disposizioni indispensabili onde riescano ad essere prontamente soddisfatti dei diritti che sono inerenti all'adempimento dei loro doveri?

Se i procuratori in questa legge sono vincolati, come è giusto, all'osservanza della tariffa; se sono obbligati a restituire le carte sempre che loro si domandano dai clienti e non possono ritenerle, perchè non sarà opportuno che si dichiari che siano in diritto di domandare d'essere soddisfatti dei loro averi quando le carte non si chiedono loro? Quale ragione vi ha per cui si disponga per il pagamento dei loro averi quando i clienti loro chiedono le carte, e che non si disponga nello stesso tempo, cioè nella stessa legge e nello stesso modo, quando i procuratori hanno il diritto di consegnare le carte ed essere soddisfatti?

Io vi vedo tale identità di circostanze, tale identità di principii, che non so persuadermi come non possa dirsi opportuno d'introdurre in questa legge la disposizione che ebbi l'onore di proporre.

Io quindi, mentre non ho personale interesse perchè si disponga in un modo od in un altro per il pagamento degli onorari ed esposti dei procuratori, non posso tacere, chè l'interesse pubblico esige che si provveda e si provveda fin d'ora nel modo che ebbi ad accennare e proposi.

Quindi, per quanto so e posso, prego il signor ministro, prego la Commissione a volere, conseguentemente a quanto venne ieri inteso, concertare un'altra redazione, se quella che proposi non la credono sufficientemente esatta, e di consentire che venga inserita in questa legge; tanto più che la revisione del Codice di procedura è un affare grave e non scevro di difficoltà (revisione che, la Camera ricorderà, ho ripetutamente non solo, ma più volte sollecitata, e desidero quant'altri mai sia pronta ed efficace); e quindi non è troppo azzardare il porre in dubbio che in questa Sessione possa essere approvata, che cioè possa la Camera, non che l'altro ramo del Parlamento, esaminare e discutere la revisione del Codice. Perciò gli inconvenienti che il Ministero e la Commissione riconobbero, e che non sono nè dubbi, nè incerti, si protrarrebbero per un tempo che non può essere breve. Invoco per conseguenza la dichiarazione fatta ed il concerto preso nella seduta di ieri, e prego il Ministero e la Commissione ad aderire a che sia inserita in questa legge la proposta da me fatta.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Duole all'onorevole Arnulfo che il Ministero, dopo avere nella seduta di ieri riconosciuto la ragionevolezza dell'aggiunta da lui proposta, abbia quest'oggi manifestato nel seno della Commissione il desiderio che se ne pre-scinda. Duole pure a me che altre occupazioni non mi abbiano permesso di venire per tempo alla Camera, prima che si aprisse la seduta, per pregare l'onorevole Arnulfo a non volere insistere nella sua proposta; e penso, che se avessi avuto agio ad esporgli i motivi i quali mi fecero cambiare d'avviso sulla sua aggiunta, egli, che in ogni circostanza dà prove di espe-

rienza non meno che di assennatezza, non avrebbe più insistito sulla medesima. Esporrò ora brevemente alla Camera le ragioni per cui, malgrado la dichiarazione da me fatta nella seduta di ieri, quest'oggi penso essere meglio per ora l'ommettere l'aggiunta dall'onorevole Arnulfo progettata. Ed invero dopo l'articolo, al quale egli vorrebbe si facesse l'aggiunta in discorso, viene l'articolo 34, nel quale il Governo propose, l'altra parte del Parlamento accettò una disposizione di quasi simil natura, cioè che si accordasse ai procuratori il diritto di distrazione dei propri onorari e spese. Si credette conveniente dal Ministero e dalla Commissione, nel che fu pure di accordo ieri, a quanto mi pare, l'onorevole Arnulfo, di non insistere su questo disposto, perchè il medesimo troverà sede più opportuna nel Codice di procedura civile, il cui progetto di revisione è in corso di stampa, e spero che sarà fra poco distribuito alla Camera.

Essendo quindi d'accordo e Ministero e Giunta per questa sospensione, sorse naturalmente il dubbio se, sopprimendo la disposizione dell'articolo 34, perchè non conveniva inserire in una legge organica sulla professione dei procuratori un articolo che doveva trovare luogo nel Codice di procedura civile, non potesse per avventura da qualcuno venirci osservato che per essere logici non si doveva fare aggiunta di sorta nell'articolo 33, avendo entrambe le disposizioni la loro sede naturale nel Codice di procedura civile; che perciò, o credesi di potere inserire nella legge organica dei procuratori disposizioni di procedura, ed allora era da mantenersi l'articolo 34; oppure, in vista dell'imminenza del progetto di revisione del Codice di procedura, vuolsi separare ciò che formare debbe oggetto di quest'ultimo, ed allora hassi a prescindere dalla disposizione dell'articolo 34, e anche dall'aggiunta.

Da ciò viene ancora un altro dubbio, che, per una disposizione la quale potrà essere ritardata, ma non sarà sicuramente posta in disparte (poichè il Ministero dichiarò essere dessa già inserita nel suo progetto di revisione del Codice), si desse forse luogo ad un altro rinvio che sarebbe, io credo, a tutti dispiacevole.

Ecco il motivo per cui il Ministero e la Commissione, ponderate le conseguenze che poteva avere quest'aggiunta, decisero, non dirò nemmeno di respingere la proposta, ma di fare appello al proponente stesso, pregandolo a non insistere pel momento sopra una disposizione che non mancherà più tardi di essere adottata.

Questi sono i motivi per cui Ministero e Commissione non hanno creduto di aderire per ora all'aggiunta proposta dall'onorevole Arnulfo. Vi rifletta egli, vi rifletta la Camera, e quindi decidano come stimeranno meglio.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Arnulfo non credette rispondere all'appello fatto dal ministro e dalla Commissione, ed insiste nel suo emendamento, io lo metterò ai voti...

**ARNULFO.** Domando la parola.

Sebbene io pensi che nulla vi sia d'incongruo che nella presente legge si ammetta l'aggiunta proposta, e

che faccia parte del Codice di procedura l'articolo 34, per la ragione che qui si tratta di provvedere per la soddisfazione del dovuto dai clienti, e coll'articolo 34 si tratti d'accordare una specie di privilegio sulle spese in cui le parti contrarie sono condannate, il che è ben altra cosa (anzi una simile disposizione trova più opportuno luogo nel Codice, ove si determina ciò che riflette la condanna dei litiganti nelle spese), ciò non pertanto non posso insistere nella proposta quando Ministero e Commissione sono d'accordo che non debbasene ora trattare; perchè in vista di tale concorde opposizione non posso nudrire la speranza che la Camera sia per accoglierla.

Sono lieto che il signor ministro mantenga l'opinione ieri manifestata relativamente alla giustizia della fatta proposta, e debbo limitarmi ad augurare che il Codice di procedura civile sia colla massima sollecitudine e con buon esito riveduto.

**PESCATORE, relatore.** La Commissione ha soppresso il secondo e terzo alinea dell'articolo 33 del progetto del Ministero ed inoltre l'articolo 34, sulla considerazione che queste disposizioni fossero state trasportate nel Codice di procedura; ma la Commissione venne stamane fatta certa dal ministro che questo è vero per l'ultimo alinea dell'articolo 33 e per l'articolo 34, ma che debba mantenersi il secondo alinea dell'articolo 33, perchè di tal materia non trattasi nel Codice di procedura da presentarsi.

La Commissione quindi, d'accordo col Ministero, propone di ristabilire tale alinea.

**PRESIDENTE.** Il secondo alinea dell'articolo 33, che corrisponde all'articolo 29 della Commissione, è il seguente:

« Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito, ove siavi insufficienza. »

Quest'alinea potrebbe quindi essere un'aggiunta all'articolo 28 o 29, secondo la numerazione che si vedrà in seguito. (*Sì! sì!*)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 35 corrispondente all'articolo 40 del Ministero.

**PESCATORE, relatore.** Io ho già detto che l'alinea aggiunto dalla Commissione all'articolo 35, corrispondente al 40 del Ministero, aveva questo speciale scopo, di sancire, cioè, un'altra disposizione, che ora venne soppressa con un voto della Camera. Rimanendo quindi essa senza scopo, la Commissione acconsente a che quest'aggiunta sia soppressa.

**PRESIDENTE.** In tal caso rimane la prima parte dell'articolo corrispondente all'articolo 40 del Ministero, di cui do lettura:

« Il Ministero pubblico presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, e, occorrendo, a questo fine

potrà farsi presentare i registri delle deliberazioni delle Camere di disciplina, e fare le debite rappresentanze alle Corti e ai tribunali. »

Lo ponga ai voti.

(È approvato.)

**PESCATORE, relatore.** Quanto al capo successivo, il ministro ha reclamata l'iscrizione da lui posta nel suo progetto, osservando che i provvedimenti disciplinari sono vere pene, e devono sotto il nome di queste comprendersi, respingendo così la proposta della Commissione, che distinguerebbe i provvedimenti disciplinari dalle pene.

La Commissione, passando sopra la questione di forma, aderisce alla domanda del Ministero per ciò che concerne l'iscrizione, o quest'adesione importa...

**PRESIDENTE.** Che, invece di due capitoli, ve ne sarà uno solo.

**PESCATORE, relatore.** Precisamente.

Quindi la Commissione si fece a discutere col Ministero le questioni di principio, e si pose d'accordo sino all'articolo 45 del progetto ministeriale esclusivamente.

Le questioni di principio che si incontrano in questi articoli sono le seguenti: da prima il Ministero poneva nel numero dei provvedimenti disciplinari l'interdizione dall'entrata nella sala delle adunanze generali, interdizione la quale porta con sé la privazione o la sospensione dell'esercizio del diritto di elettore o di eleggibile a membro della Camera di disciplina.

La Commissione osservò che questa pena è gravissima, e più grave anche della multa, della pena pecuniaria; in quanto che il procuratore, che con apposita sentenza sia sospeso dal diritto di elettore e sia dichiarato ineleggibile, è come a dire notato d'infamia.

Si rifletta alla grande pubblicità che debbe acquistare questa decisione, la quale, se ha da produrre effetto, debbe essere portata a notizia di tutti i colleghi, acciocchè sappiano che il tale non è elettore, e non deve essere ammesso nella sala, che non è eleggibile, e che quindi non diano ad esso il voto quando sono convocati per eleggere i membri della Camera di disciplina.

È facile il persuadersi come qualunque che si rispetti si assoggetterebbe più volentieri a pene pecuniarie, anzichè ad una ignominia di questa natura.

Questi riflessi persuasero il ministro, e quindi l'indussero ad accettare in questa parte il principio adottato dalla Commissione, che toglie l'interdizione dall'entrata nella sala dal numero delle pene principali e ne fa solo una pena accessoria alla sospensione, e quando un procuratore per reati gravi incorre la sospensione della professione, questa porta seco naturalmente anche la sospensione dai dritti accessori alla sua professione.

Ciò inteso, la Commissione venne a discutere col ministro un'altra questione, consistente nel sapere se la pena pecuniaria, che è lievissima, e che non può eccedere il massimo di lire 50, si dovesse mantenere, come la Commissione proponeva, nel numero dei provvedimenti disciplinari, oppure, come vuole il ministro,

si debba di nuovo trasferire nel catalogo delle pene ordinarie.

La Commissione in verità aveva aggiunto ai provvedimenti disciplinari l'ammenda, per questa considerazione, perchè, togliendo, come dissi, dai provvedimenti disciplinari la sospensione dai diritti di elettore e di eleggibile, non rimanevano che due provvedimenti disciplinari: l'avvertimento e la censura.

La Commissione aveva creduto di aggiungerci l'ammenda, che pure è pena lievissima; tuttavia, sentite le osservazioni del ministro, il quale crede, non senza ragione, che non si debba innovare a questo proposito nel sistema della legge comune, che ha sempre considerato come vera pena l'ammenda, acconsente al desiderio del ministro, che l'ammenda sia traslocata ancora nel numero delle pene ordinarie.

Ciò ritenuto, e richiamando il discorso all'articolo 24 del progetto del Ministero, risulta dalle considerazioni testè fatte che l'intera formola di questo articolo sarebbe accettata dalla Commissione con questa sola variazione.

Al n° 2 l'articolo dice: « la sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, e non maggiore di anni due; » il progetto della Commissione direbbe: « la sospensione, che non può essere minore di giorni 15, nè maggiore di due mesi. »

Debo notare però che questa variazione è stata suggerita, anzi voluta con buone ragioni dal ministro nella conferenza privata che il relatore tenne con lui, e le ragioni che forse saranno meglio sviluppate dallo stesso ministro, si riducono in sostanza a queste considerazioni: che cioè la sospensione debba considerarsi come destinata particolarmente a produrre un effetto morale, e non a cagionare un danno materiale al procuratore; perciocchè questo danno materiale, se si aggrava di troppo, reca con sé altri inconvenienti che giova evitare: se con una sospensione che troppo si prolunghi, il procuratore, che già prima forse si trovava in certe angustie e fu da queste angustie trascinato al reato, prolungandosi, dico, di troppo la sospensione, le strettezze famigliari si aggravano, e quindi, restituito all'esercizio della sua professione, forse commetterà nuovi reati perchè spinto ancora da più urgenti necessità.

Quindi vuolsi ritenere la sospensione come pena perchè produce un effetto morale, e perchè giova anche come gradazione tra la multa e l'interdizione assoluta; ma vuolsi ritenerla secondo i principi della sua natura, e limitarla in modo che produca bensì l'effetto che è destinata a produrre, ma non aggravi di troppo il danno materiale verso colui che la subisce.

E questo scopo si ottiene dichiarando, come Ministero e Commissione vi propongono: che la sospensione non sia minore di 15 giorni, nè maggiore di due mesi.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'articolo così formulato:

« CAPO VII. *Delle pene e delle loro applicazioni.* — Art. 42. Le pene cui vanno soggetti i procuratori sono: « 1° L'interdizione dall'ufficio;

« 2° La sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, e maggiore di 2 mesi;

« 3° La multa, che non oltrepasserà le lire 300, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge;

« 4° L'ammenda;

« 5° I provvedimenti disciplinari. »

(La Camera approva.)

Leggo ora l'articolo 43 nel modo nuovamente formulato dal Ministero:

« Art. 43. I provvedimenti disciplinari sono:

« 1° L'avvertimento;

« 2° La censura.

« L'avvertimento consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso, e nello esortarlo a non ricadervi.

« L'avvertimento è dato per lettera dal presidente d'ordine della Camera.

« La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, con diffidamento che in caso di nuova mancanza sarà denunciato e sottoposto a formale procedimento.

« La censura è pronunciata con decisione della Camera, da intimarsi al procuratore per mezzo di usciere ed a sue spese. Copia di questa deliberazione sarà anche trasmessa al Ministero pubblico. »

**PESCATORE, relatore.** Renderò ragione alla Camera del nuovo articolo redatto d'accordo tra il Ministero e la Commissione. Innanzitutto, sull'articolo 43 del progetto del Ministero, la Commissione incontrava la seguente quistione che concerne la censura. Nel sistema del Ministero il procuratore che è soggetto a censura deve comparire personalmente davanti ai suoi colleghi e pari componenti la Camera di disciplina, ed ivi sentirsi dichiarare la commessa mancanza, il biasimo incorso e il diffidamento di non più ricadervi.

La Commissione aveva considerato che l'applicazione di tal provvedimento non poteva addirsi a quegli uffici che corrono tra colleghi e colleghi, tra pari e pari, e quindi aveva stabilito che l'applicazione della censura si dovesse demandare anche in primo grado al tribunale di provincia. Il ministro, dividendo in parte le convinzioni della Commissione, avrebbe, come la Camera ha inteso dalla lettura dell'articolo concordato, consentito a modificare la definizione e gli effetti della censura. Nel nuovo progetto la censura non obbliga più il procuratore a comparire personalmente davanti ai colleghi, la censura non è che una dichiarazione più solenne della mancanza commessa e del biasimo incorso, pronunciata con decisione apposta dalla Camera di disciplina, intimata formalmente al procuratore a sue spese, con diffidamento che, in caso di nuova mancanza, sarà denunciato e sottoposto a procedimento fiscale. In questi termini nulla si oppone a che si deleghi la facoltà di pronunciare la censura anche alla Camera di disciplina; però, siccome è provvedimento gravissimo, anche ridotto a questi termini, il Ministero ha promesso che avrebbe poi acconsentito al diritto d'appellazione che la Commissione propone, in virtù del quale diritto il procuratore, che

si creda leso dalla decisione dei suoi colleghi, i quali potrebbero per avventura essere mossi da speciali interessi e da malevoli pensieri, possa, occorrendo il caso, ottenere la riparazione della sentenza, ricorrendo al tribunale di provincia.

Per queste ragioni e a queste condizioni la Commissione si trova d'accordo coll'articolo di cui il presidente ha dato lettura.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo, che sarebbe corrispondente all'articolo 38 del progetto della Commissione, il deputato Montagnini aveva chiesta la parola; ora che si è cambiata la redazione di quest'articolo, intende ancora di parlare?

**MONTAGNINI.** Io aveva appunto chiesta la parola per pregare la Commissione di togliere dalle pene disciplinari l'ammenda, perchè è pena di polizia sussidiata dagli arresti.

Posto che ciò la Commissione lo ha già fatto, io rinuncio di buon grado alla parola.

**PRESIDENTE.** In tal modo non rimane che mettere ai voti l'articolo di cui ho dato lettura, il quale è redatto d'accordo dal Ministero e dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 44... »

**PESCATORE, relatore.** Se parliamo della sostanza siamo intesi col signor ministro che nella prima parte di quest'articolo debbonsi cancellare le parole: *tale interdizione non sarà minore di un anno*; così la sospensione importa di pien diritto la interdizione dell'entrata nella camera delle adunanze, ma dura tanto quanto dura la sospensione.

Riguardo alla forma, non mi sovviene che sia corsa intelligenza tra il Ministero e la Commissione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando scusa; pare che siamo d'accordo di mantenere l'articolo, sopprimendo le parole: *tale interdizione non sarà mai minore di un anno*.

**PESCATORE, relatore.** Mi permetto di domandare al ministro se la interdizione dall'entrata debba produrre anche la sospensione del diritto di elettore, locchè non sarebbe detto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** La risposta è nell'articolo 44, e non mi sovviene che nella conferenza che si è avuta colla Commissione siasi proposto di fare altra modificazione all'articolo 44, salvo quella di sopprimere le parole da me indicate, in conseguenza della decisione che si è presa relativamente al tempo per cui può durare la sospensione.

Conseguentemente non vi ha dubbio che l'interdizione dell'entrata nella Camera di disciplina sospende, per tutto il tempo che dura la medesima, il diritto di elezione alla Camera stessa.

**PESCATORE, relatore.** Pregherei il signor ministro di dare un'occhiata all'ultima parte dell'articolo 43 del progetto della Commissione, ove si dice:

« La sospensione importa di pien diritto, e per la sua durata, la proibizione di prendere parte all'adunanza generale dei procuratori e la privazione del

diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina. »

Se il Ministero credesse che fosse più chiaramente espresso il concetto medesimo in quanto concerne la sospensione del diritto di elettore, allora accetterebbe questa formola; se no, io non prolungo la questione, e terremo la formola dell'articolo 44 del suo progetto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Veramente non avrei difficoltà a che fosse mantenuto l'articolo 43 proposto dalla Giunta. Tuttavia, siccome credo che sia intendimento della Commissione di pregare la Camera di passare oltre agli articoli che seguono, per non avere questa mane la Commissione potuto prolungare la sua seduta e discutere su questi articoli del progetto ministeriale, desidererei perciò che fosse anche sospesa la votazione dell'articolo 44.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce a questa sospensione?

**PESCATORE, relatore.** È cosa intesa.

**PRESIDENTE.** Essendo adunque inteso che sieno sospesi tutti gli articoli relativi al capo VII, si passerà al capo VIII, *Della postulazione illecita*, articolo 66, sul quale il Ministero o la Commissione sono perfettamente d'accordo.

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli:)

« **CAPO VIII. Della postulazione illecita.** — Art. 66. Coloro che, senza avere la qualità legittima di procuratore, saranno convinti di avere atteso alla postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 500; ed in caso di recidiva, ad una multa non minore di lire 500 e non maggiore di lire 1000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese.

« Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere ammessi all'ufficio di procuratore.

« Art. 67. I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome, alla postulazione illecita, saranno, per la prima volta, condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1000, oltre ai danni, come nell'articolo precedente, e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione ed anche colla interdizione.

« Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsiasi pretesto.

« Art. 68. I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postulazione per conto proprio, o che saranno colpevoli in detto reato di postulazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidiva, saranno puniti colla sospensione od anche coll'inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore.

« Art. 69. Dovranno punirsi come rei di postulazione illecita, a norma dell'articolo 66, coloro i quali, non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 118 del regolamento approvato con decreto reale 24 dicembre

1854, si intromettessero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i tribunali di commercio.

« La stessa disposizione è applicabile a quelli che, non essendo nè avvocati patrocinanti, nè procuratori o loro sostituiti, nè notai esercenti, si intromettano abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati.

« Tre atti di postulazione illecita costituiranno abitudine. »

**PESCATORE, relatore.** Quest'articolo non è diverso da quello della Commissione tranne che nella citazione.

**PRESIDENTE.** In tal caso lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 70 del Ministero. Il reato di postulazione illecita è di competenza dei tribunali ordinari. »

Quello della Commissione sarebbe così concepito:

« La competenza per la cognizione dei reati di postulazione illecita sarà determinata a norma degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del precedente capo. »

**PESCATORE, relatore.** Come vede la Camera, l'articolo riferendosi ad altri articoli sospesi, è necessario anche sospenderlo.

**CANTAGNOLA.** Domando la parola

**PRESIDENTE.** Permetta: si sospende ora questa discussione, e do la parola al deputato Cavallini per una relazione.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA DOTE DI S. A. R. LA PRINCIPESSA CLOTILDE.**

**CAVALLINI G., relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per costituzione di dote a S. A. R. la principessa Clotilde di Savoia.

*Voci.* La legga!

**TORELLI.** Ne propongo la lettura.

*Molte voci.* La legga! la legga!

**CAVALLINI G., relatore.** (*Segni d'attenzione*) Signori, la Commissione da voi incaricata di esaminare il progetto di legge presentato ieri dal signor ministro delle finanze per autorizzare lo stanziamento della somma necessaria a costituire la dote di S. A. R. la principessa Clotilde di Savoia, non poteva corrispondere alle premure fatte dagli uffici della Camera ed al sentimento pubblico in altro modo che sollecitando la presentazione del suo rapporto sulla proposta del Governo del Re.

Partecipando la Commissione alle gioie della reale famiglia, colla quale la nazione è immedesimata d'affetti e di destini, è lieta di sottoporre alla vostra approvazione il progetto di legge quale è proposto dal signor ministro delle finanze, e adottato ad unanimità dagli uffici.

Interprete dei voti della Camera, la Commissione accompagna quest'atto di pronta adesione alle domande

del Governo colla sincera espressione del profondo e riverente affetto del popolo, di cui siamo i rappresentanti, e coi più vivi augurii per la felicità degli augusti sposi. (*Vivi segni d'approvazione da tutte le parti della Camera*)

*Voci generali.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo crede, darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 430.)

*Voci.* Sì! sì!

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 500,000 per il pagamento della dote di S. A. R. la principessa Clotilde Maria Teresa Luigia di Savoia, in conformità del trattato concluso in data del 25 corrente gennaio tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l'imperatore dei Francesi.

« Art. 2. La spesa anzidetta sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'anno 1859, mediante l'aggiunta di apposita categoria sotto il n° 147 e colla denominazione: *Dote di S. A. R. la principessa Clotilde Maria Teresa Luigia di Savoia.* »

La discussione generale è aperta.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha la parola.

**SINEO.** La graziosissima principessa nostra sarà accolta al di là delle Alpi come un bel dono che l'Italia avrà fatto alla Francia.

Essa, degna nipote di Carlo Alberto, porterà nelle aule imperiali l'esercizio di quelle virtù che sono tradizionali nella sua famiglia; ma, ai miei occhi, essa sarà simbolo ed istrumento ad una più alta missione. (*Movimenti*)

Or sono settant'anni, quando i diritti dei popoli erano proclamati dalla tribuna francese, un brivido di sdegno correva nelle vene di tutti i coronati d'Europa. Ben tosto la nazione francese si faceva ostile a tutti i troni ed era da tutti i principi osteggiata.

Or sono undici anni, quando Carlo Alberto alzava la bandiera dell'indipendenza italiana, la Francia, retta con le forme della più larga democrazia, pareva agghiacciata sotto il manto di un cieco fatale egoismo.

Il nodo che sta per stringersi segna un ben felice contrasto fra l'epoca attuale e quelle poc'anzi mentovate. L'antica dinastia di Savoia, coll'accettare questa unione, porge un nuovo omaggio ai principi consacrati in Francia nel 1789, i quali costituiscono ancora oggidì il fondamento del diritto pubblico di quella nazione.

Il capo del Governo francese, col dimandare pel principe suo prossimo congiunto la mano di una principessa italiana, ha dimostrato di conoscere come il popolo che egli regge si associ agli alti concetti di Carlo Alberto.

Noi siamo fedeli interpreti del popolo che rappresentiamo se, nel dare il nostro voto a questa legge, intendiamo di mettere un nuovo suggello ai patti solenni ed incancellabili coi quali Carlo Alberto vincolò la sua dinastia alla causa della libertà e dell'indipendenza dei popoli. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola interrogo la Camera se vuole passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

(I due articoli surriferiti del progetto di legge sono approvati all'unanimità.)

La Camera passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 112 |
| Maggioranza . . . . .        | 57  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 111 |
| Voto contrario . . . . .     | 1   |

(La Camera approva.)

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**PRESIDENTE.** La discussione è rimasta al capitolo delle disposizioni transitorie e generali.

Il deputato Castagnola ha chiesto la parola su questo capo.

**CASTAGNOLA.** Io sorgo per proporre l'aggiunta di un articolo, il quale, ove venisse accolto, avrebbe una qualche influenza sugli altri articoli successivi; pel quale motivo io chiesi la facoltà di parlare quando si aprì la discussione su questo capo delle *Disposizioni generali e transitorie.*

L'articolo che proporrei sarebbe il seguente:

« I procuratori di regia nomina che saranno stati istituiti negli uffizi prima della pubblicazione della presente legge, saranno dispensati dall'obbligo della malleveria. »

Svilupperò brevemente i motivi per cui io chiedo una disposizione a favore di questi procuratori.

La Camera conosce assai bene come questi procuratori, i quali avevano per il passato il privilegio di trattare esclusivamente le cause avanti le Corti ed i tribunali, ripetessero in molti luoghi dello Stato, come avanti la Corte ed ai tribunali della Liguria, ed avanti la Corte di Casale, ed in altri siti, ripetessero, dico, la loro nomina da un regio decreto.

Bisogna però ritenere che costoro non acquistavano generalmente la privativa se non dopo lunghe fatiche, dopo avere per molti anni logorato la loro gioventù, ed anche, direi, la loro virilità nello studio di qualche altro causidico nella qualità di sostituiti; in media allorchè arrivavano all'età di 50 anni potevano essere nominati procuratori.

Ora, colla legge che noi andiamo votando, il privilegio viene a cessare, ed essi si trovano nello stato di dover sopportare la concorrenza degli altri procuratori che potranno cominciare ad esercitare questa professione all'età di 25 anni, mentre essi non hanno potuto cominciare che all'età di 50.

Di più, nel mentre noi mettiamo questi vecchi procuratori sulla stessa linea dei giovani procuratori, per cui devono lottare con persone le quali saranno per la gioventù molto alacri e svegliate d'ingegno, noi per un di più li sottoponiamo al peso anche della malleveria.

Io credo che, per quel riguardo che si deve avere alle posizioni già acquistate allorché si fa passaggio da un antico ad un nuovo sistema, sarebbe molto conveniente che l'obbligo della malleveria non venisse loro imposto, perchè essi da questa legge risentono di già un danno, vedendo cessare un privilegio, e si trovano costretti a subire tutti gli effetti della libera concorrenza. Propongo adunque che i medesimi vengano esentati dalla malleveria.

La Camera avrà letto una memoria che venne a questo proposito sporta dai procuratori di Genova.

Io non mi farò adunque ad accennare alle ragioni che nella medesima sono svolte: solo osserverò come gli stessi invocano anche la disposizione dell'articolo 11 del Codice civile, secondo il quale la legge non può avere un effetto retroattivo. Essi allegano, con qualche apparenza di ragione, che questa legge avrebbe per loro un effetto retroattivo, perchè, mentre per il passato esercitavano la loro professione senza l'obbligo della cauzione, ora invece sono soggetti a prestarla. Ma lasciamo da banda la questione legale: io credo che l'equità militi a loro favore.

Di più abbia presente la Camera come questa verità venisse di già altra volta riconosciuta dal Ministero; il quale, nella legge che presentava alla Camera dei deputati nella tornata del 28 dicembre 1854, all'articolo 47, proponeva quell'identica disposizione della quale io adesso mi sono fatto autore; talchè noti la Camera che quest'articolo non è una mia creazione; io non ho fatto che riprendere quella disposizione che il Ministero aveva proposto in detto disegno di legge.

Osservo poi anche che il Ministero pare che abbia riconosciuto la necessità di avere un riguardo a questi causidici; mentre trovo nel progetto di legge che egli ci ha presentato una disposizione a loro favorevole, proponendo che a vece di pagare l'intera cauzione non fossero i medesimi soggetti che al pagamento della metà. Ho veduto con dispiacere che nemmeno questa disposizione di favore (e che, secondo me, si deve allargare alla esenzione totale dalla malleveria) è stata accolta dalla Commissione. Forse la Commissione avrà creduto che non fosse il caso di proporre detta distinzione dal momento che aveva diminuito di molto la cauzione proposta dal signor guardasigilli, riducendola alla metà; per cui non avrà creduto di doversi occupare della posizione particolare dei signori causidici, i quali avevano di già acquistato l'esercizio della professione di procuratore. Ma adesso che la Camera non ha accolto il progetto della Commissione, ma ha fatto invece buon viso a quello presentato dal guardasigilli, e che non si potrà contestare che la cauzione votata da quest'Assemblea è piuttosto rilevante, io mi credo lecito allora di dovere insistere sulla posizione particolare di questi vecchi

causidici e di pregare la Camera a voler adottare quest'articolo da me proposto e che sto per deporre sul banco della Presidenza. Naturalmente sarebbe questa una disposizione che, ove venisse dal guardasigilli e dalla Commissione accettata, dovrebbe esercitare una certa influenza sugli altri articoli, i quali dovrebbero essere colla medesima coordinati e in qualche parte modificati.

Pertanto, nel mentre io prego e il signor ministro e la Commissione ad accettare questa proposta, proporrei che, ove si andasse d'accordo sul principio, venisse poi la mia proposta rimessa alla Commissione, la quale nella prossima tornata ne riferisse coordinandola con le altre disposizioni relative contenute nel presente progetto.

**PRESIDENTE.** Osserverò al deputato Castagnola ed alla Camera che nello stesso senso veniva anche presentata una proposta del deputato Garibaldi. Questa proposta è concepita nei termini seguenti:

« I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione di questa legge, che sono attualmente esercenti, saranno dispensati dalla malleveria di cui si parla nella presente legge, e saranno iscritti nella relativa categoria. »

Interrogherò il deputato Garibaldi se aderisce alla proposta del deputato Castagnola, che è quella di stabilire il principio, salvo poi alla Camera il determinare una formola in proposito.

**GARIBALDI.** Aderisco quanto al principio, poichè è identico; quanto alla formola, mi atterrei alla mia, perchè prevede molti altri casi, ed è assai più larga di quella dell'onorevole collega Castagnola.

**PRESIDENTE.** Darò ora la parola al deputato Mazza.

**MAZZA.** Ho chiesto la parola quando l'onorevole preopinante venne citando una petizione che fu, non è guari, presentata a questa Camera dagli esercenti causidici di nomina regia in Genova, i quali mettono avanti, come una ragione di essere liberati dalla cauzione di cui si tratta in questo progetto di legge, l'articolo 11 del Codice civile, secondo il quale le leggi non possono avere effetto retroattivo.

Essi dicono: noi siamo in possesso di un diritto acquistato in forza della nomina regia. Dunque noi non possiamo, quanto all'esercizio della nostra professione, che teniamo da questa nomina, venire sottomessi a un peso che non potremmo portare.

Io non credo veramente che sia applicabile al loro caso, nè a quello degli altri attuali esercenti, l'articolo 11 del Codice civile. Io non credo che essi possano assolutamente provare di essere in possesso di un diritto acquistato; altrimenti che cosa deriverebbe da una tale pretesa? Che gli istituti dello Stato non potrebbero mai migliorarsi, senza che quelli i quali dai miglioramenti che si venissero facendo si trovassero gravati, mettesero innanzi dei diritti acquistati.

Io non credo che nella presente questione si possa mettere in campo il diritto acquistato. Si privano forse gli attuali esercenti del loro ufficio perchè non hanno

atteso a quegli anni di studio e di pratica che si prescrivono in questa proposta di legge? No, non si privano. Se veramente essi dovessero essere spodestati del loro ufficio, io ammetterei che, a norma dell'articolo 11 del Codice civile, essi verrebbero lesi; ma essi non sono punto privati del loro ufficio, non sono punto sottoposti alla condizione degli studi da questa legge prescritti; essi non sono che sottoposti ad una condizione meramente accessoria, quella della cauzione da prestarsi, secondo l'articolo già votato dalla Camera. E dico ad una condizione *accessoria*, imperocchè, noti bene la Camera, la natura di questa cauzione non è già tale che sia di un peso assolutamente incomportabile, poichè essa non si agguaglia precisamente al danno che possono eventualmente patire le parti contendenti; ma non è che una somma stabilita proporzionatamente a quel danno, a norma di quanto si è fissato, cioè nel massimo di lire 10,000 per i causidici postulanti dinanzi ai tribunali, e al massimo di lire 20,000 per quelli che postulano davanti alle Corti d'appello. Evidentemente questa cauzione non eguaglia il danno possibile della parte, come che l'onorevole ministro, nella seduta in cui questa proposta di cauzione venne in discussione, abbia preteso che fosse una sufficiente garanzia. Per essere sufficiente bisognerebbe che fosse mai sempre pari al danno recato alla parte; di maniera che se, per incuria o per dolo del procuratore, la parte avesse perduta una lite nella quale si trattasse di 100, 200 o 300 mila lire, e via dicendo, la cauzione, per essere sufficiente, secondo che il Ministero diceva, dovrebbe agguagliarsi alla somma perduta nella lite.

Chiarita adunque per meno esatta la definizione a tal riguardo data dal signor ministro, io dico che la cauzione, non ragguagliandosi al danno, non è una di quelle condizioni essenziali e talmente onerose che i causidici la possano respingere, dicendo che col sottoporli a questa cauzione si fa loro perdere un diritto di cui erano in possesso. La vera guarentigia stabilita da questa legge consiste nella moralità e nella capacità. Questa è la vera cauzione; l'altra non è, a così dire, che il complemento di questa. Lo spirito di questa legge è destinato a regolare il libero esercizio della professione di procuratore, non può essere diverso. Il fare altrimenti sarebbe lo stesso che volere escludere quelli che sono poveri dall'intraprendere il nobile ufficio di causidico.

Ma, tornando alla questione, io mi affretto a soggiungere che gli attuali esercenti non sono veramente in possesso di un diritto acquistato, il che mi pare di avere abbastanza dimostrato; avvi tuttavia una ragione di equità la quale milita assolutamente in loro favore. E riconosco che questa ragione di equità esiste forse maggiormente per gli esercenti accennati dall'onorevole Castagnola, i quali sono di nomina regia. Questi in realtà non hanno ricevuto veruna indennità in forza della legge che li privava del loro esercizio privilegiato, e per conseguenza la loro sorte merita, lo veggio, qualche speciale riguardo.

Ciò non pertanto questa ragione di equità, questo riguardo, non possono andare fino al punto di liberarli assolutamente dall'obbligo della cauzione; imperocchè quale è la natura, quale il senso di questa malleveria? L'ho già accennato; il senso ne è questo: che le parti contendenti siano in alcun modo guarentite dal danno che possono incontrare o per dolo o per incuria del causidico che ha trattato la loro causa. Ma se avvi una ragione di equità in favore dei causidici, e specialmente quelli di Genova, non avvi però una ragione per la quale le parti, che avranno ricorso al loro ministero, siano assolutamente frustrate di quella guarentigia, poca o molta, che loro deriva dall'obbligo della cauzione medesima.

Io credo che questa ragione dell'interesse delle parti di godere, in Genova del pari che altrove, del beneficio che loro viene da questa cauzione, persuaderà l'onorevole Castagnola a non insistere sulla liberazione assoluta della malleveria in favore dei causidici dei quali egli perorava così bene la causa.

La vera ragione di equità, che milita in favore degli attuali esercenti, è questa: che essi hanno già data al pubblico una prova tale di abilità e di probità nell'esercizio del loro ministero, che il danno a temere dalle parti contendenti è assai minore di quello che si possa temere quando non si è ancora fornito di quell'esperienza che essi hanno fatto durante il loro esercizio.

Evidentemente quanto maggiore è la pratica fatta dai causidici, tanto minore è il danno che le parti contendenti possono paventare dalla loro imperizia, dalla loro incuria, dal dolo.

Questo minor danno a temere deve risultare nell'obbligo di una cauzione minore; imperocchè la cauzione si proporziona essenzialmente al danno che si teme; ma se minore è il danno che si teme, proporzionatamente minore deve pur essere la cauzione che i causidici saranno tenuti di prestare.

Io reputo che sia appunto sopra questo fondamento che il Ministero presentava l'articolo 71 della proposta legge, il quale non fu poi ammesso dalla Commissione, per la ragione, forse, che essa aveva ridotta d'alquanto la cauzione, sia pei causidici che postulano davanti ai tribunali, sia per quelli che postulano davanti alle Corti d'appello. Ond'è che io, approvando interamente l'articolo 71 del Ministero, ammetterei che gli attuali esercenti fossero sottoposti alla sola metà della malleveria fissata dal numero 8, ecc., come dice l'articolo. Ma siccome il danno a temersi dall'opera dei causidici è minore non solo per gli attuali esercenti, ma eziandio per quelli che ancora non esercitano come procuratori capi, ma che hanno tuttavia già compiuto un quinquennio di esercizio come sostituiti, mi pare che la stessa ragione la quale milita per ridurre alla metà la malleveria che devono prestare gli attuali esercenti, militi egualmente per quelli che abbiano compiuto un quinquennio di esercizio in qualità di sostituiti.

Per queste ragioni, alle quali penso che nè il Ministero nè la Commissione vorranno opporsi, io proporrei

di sostituire la seguente redazione all'articolo 71 proposto dal Ministero :

« I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge che siano attualmente esercenti, come pure i sostituiti che al tempo suddetto abbiano esercito per un numero di anni non minore di cinque, potranno postulare come procuratori-capi, sia avanti alle Corti sia avanti ai tribunali, con che prestino la metà della malleveria prescritta al numero 7 dell'articolo 5 ed ottengano l'iscrizione a termine del numero 8 dell'articolo 5. »

« I sostituiti dovranno inoltre prestare il giuramento a norma del numero 9 dell'articolo 5. »

**PRESIDENTE.** Favorisca di mandarmi la sua proposta.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Due sono le questioni a cui sembra dia luogo l'articolo 71 a fronte delle proposte degli onorevoli Castagnola e Mazza: la prima si è di vedere se debbano intieramente andare immuni dall'obbligo della malleveria prescritta da questa legge i procuratori attualmente esercenti; la seconda se, in caso negativo, abbiasi almeno ad avere qualche riguardo ai medesimi come ai sostituiti nel determinare la cauzione da prestarsi.

Comincerò per rispondere alle osservazioni fattesi dall'onorevole Castagnola intorno alla prima questione. Se non vado errato, egli diceva che i procuratori attualmente esercenti, essendo in possesso di un diritto da essi legittimamente acquistato, non possono venire privati o limitati nell'esercitarlo; che quindi sarebbe ingiusto l'assoggettarli all'obbligo della malleveria, e che il Ministero ebbe già a riconoscere questo nel progetto da lui presentato per la liquidazione delle piazze privilegiate di procuratore e di altre professioni. L'onorevole Mazza rispose già egregiamente, a parer mio, a quest'argomento. Egli notava molto a proposito come i procuratori attuali non possano invocare un diritto inviolabile per l'esercizio della loro professione.

Io non ripeterò ciò che veggio già da lui detto; e lo farò tanto meno perchè la questione fu risolta dalla legge 8 maggio 1857. Fu quando venne proposta quella legge che i procuratori invocavano pretesi diritti da loro acquisiti; ma allora si rispose, ed il Parlamento vi diede il suo assenso, che i procuratori non potevano allegare tale diritto ad altro fine che per ottenere l'indennità di ciò che avevano sborsato per acquistare la piazza, e non potevano per nulla impedire che il legislatore, il quale aveva stabilito il monopolio in loro favore, con una legge successiva disponesse diversamente.

Non ripeterò adunque le cose già dette, limitandomi a questo semplice cenno.

Si osservò inoltre sembrare ingiusto che i procuratori, i quali sono nell'esercizio della loro professione senza obbligo di alcuna malleveria, ora vi vengano assoggettati: stia pure che abbiano perduto la privativa e la trasmissibilità delle piazze da loro acquistate; la legge che spogliavali loro concedeva un'equa indennità,

ma almeno si lascino continuare senza assoggettarli ad altri oneri.

A queste obbiezioni mi sarà facile la risposta. I procuratori attualmente esercenti godono anch'essi del beneficio della libertà, che non altrimenti si è proclamata se non mercè altre cautele nell'interesse della società e della giustizia.

Si dirà che i procuratori per la proclamata libertà perdono più che non guadagnino, attesa la concorrenza che prima non esisteva. È vero, io rispondo, ma per questo appunto furono indennizzati. Di più i procuratori che avevano comprata la loro piazza mediante corrispettivo, o ne erano stati investiti con nomina governativa, erano sottoposti alla destituzione, questi per mezzo di un decreto del Governo, quelli per decreto del magistrato, senza che potessero richiamarsene, o fosse il tribunale in obbligo di addurre motivi: essi potevano venire destituiti, direi quasi, per pena disciplinare, quando i tribunali o il Governo credessero che non concorressero più in essi le qualità richieste per esercitare lodevolmente la loro professione.

Diversa è oggidì la cosa: la legge determina i casi in cui si applicano pene disciplinarie, e quelli in cui si fa luogo alla sospensione od alla interdizione, e fuori di questi i procuratori non possono più essere privati dell'esercizio della loro professione: in altri termini, invece di un favore che ricevano dal Governo, hanno al giorno d'oggi un vero diritto fondato sulla legge; ma a che patto la legge loro l'accorda? A patto che non ne abusino, e vi siano le guarentigie necessarie per la società e la buona amministrazione della giustizia, e queste guarentigie, lo si dichiarò fin dall'esordio della presente discussione, consistono nella capacità, nella moralità e nella responsabilità. È quindi evidente essere opportuno che i procuratori anche attualmente esercenti diano una malleveria, e non potersi dispensare da tale obbligo i medesimi senza manifesta ingiustizia. Io non credo di dover aggiungere maggiori osservazioni per dimostrare questa verità che parmi evidente.

Rispondendo qui ad una difficoltà che si faceva testè, fondata sul progetto di legge del 1857, a termini del quale i procuratori erano dispensati interamente dalla malleveria, osserverò che in esso non proclamavasi interamente il principio di libertà che ora si tratta di concretare con questa legge.

Vengo ora alla seconda questione, e su questa sarà più facile di intenderci, perchè il Ministero, dovendo essere consentaneo col proprio progetto, non disconverrà che, se i procuratori ora esercenti non hanno diritto di pretendere la esenzione assoluta dall'obbligo della malleveria, stanno però in loro favore considerazioni di giustizia e di equità cui debbesi avere riguardo nel determinare il quantitativo della medesima, tuttochè siano stati indennizzati del privilegio loro tolto. Tuttochè, come si diceva, non possono opporsi all'obbligo della cauzione, è però sempre vero che quelli i quali si sono consacrati a questa professione e vi attesero senza che potessero prevedere sarebbesi fatta una

legge con cui si porrebbe ostacolo a quest'esercizio, in via di equità sieno meritevoli che in loro favore si temperi il rigore delle nuove disposizioni. Vi è poi un altro riflesso più grave, e che ha determinato il Governo ad accettare la disposizione dell'articolo 71 proposta dall'altra parte del Parlamento, ed è che i procuratori attualmente in esercizio, e che non sono stati nè rimossi, nè destituiti, diedero già una prova ed al Governo ed alla società della loro buona condotta e del modo retto con cui adempiono al loro ufficio; di più, avendo già esercito per alcuni anni, ed essendo alcuni quasi alla fine della loro carriera, non sarebbe giusto che dovessero essere sottoposti agli stessi aggravi ai quali sottopongonsi, ed a buon diritto, quelli che ne sono solamente al principio.

Quindi il Governo non è lontano dall'aderire a che si mantenga l'eccezione già da esso acconsentita e proposta in quest'articolo, che cioè i procuratori attualmente esercenti debbano soltanto prestare la metà della malleveria prescritta per quelli che vorranno d'ora in poi consecrarsi a simile professione.

Resta una questione più delicata, che è quella dei sostituiti.

La disposizione di equità alla quale aveva acconsentito il Governo, rifletteva unicamente i procuratori-capi; si vuole estenderla anche ai sostituiti.

Io non mi dissimulo che con essa si fa una riduzione quasi generale, ed almeno per molti anni, alla metà della malleveria proposta dal Governo, e la Giunta viene quasi ad ottenere ciò che domandava nella seduta di ieri l'altro; tuttavia, siccome convengo anch'io che pei sostituiti procuratori possono militare le stesse considerazioni di equità; siccome non si domanda questa esenzione che per coloro i quali esercitano da cinque anni, nel quale periodo di tempo hanno già potuto dare saggio della loro moralità, per cui può confidarsi per l'ottima ulteriore loro condotta nell'esercizio del loro ufficio, io dichiaro che sono disposto ad accettare anche l'emendamento proposto dall'onorevole Mazza, per cui la disposizione dell'articolo 71 sarebbe pure estesa ai sostituiti procuratori, i quali esercitano da cinque anni, salvo però a meglio redigerne i termini, e credo che sarebbe più opportuno inserire tale disposizione là dove parlasi dei sostituiti.

**PRESIDENTE.** La Commissione vi aderisce?

**PESCATORE, relatore.** La Commissione aderisce all'emendamento Mazza all'unanimità.

**PRESIDENTE.** In tal caso do la parola al deputato Garibaldi per svolgere il suo emendamento.

**GARIBALDI.** Sorgendo a parlare sulla proposta da me fatta, non vi dissimulo, o signori che, dopo le osservazioni dell'onorevole guardasigilli io sono alquanto titubante sull'esito della stessa; ma mi rinfranca il sentire dentro di me la convinzione che quanto domando è niente più del compimento d'un atto di giustizia.

Vi dirò solo in compendio le ragioni principali sulle quali appoggio la mia proposta, non volendo abusare della vostra indulgenza con una lunga orazione.

Passerò di volo alla retroattività della legge già accennata dal deputato Castagnola e desunta dall'articolo 11 del Codice civile patrio; neppure mi soffermerò a citare in appoggio i precedenti risultati del progetto di legge presentato a questa Camera dal Governo in seduta del 28 dicembre 1854, dalla relazione della Commissione e dalla discussione che ebbe luogo in questa aula stessa, non volendo farvi una cattiva ripetizione delle cose tanto egregiamente svolte dall'onorevole Castagnola: aggiungerò alle considerazioni fatte valere dallo stesso alcune altre che, spero, indurranno la Camera ad accettare la proposta.

La disposizione che noi vi domandiamo d'introdurre nella legge che stiamo discutendo, sarebbe in perfetta concordanza colle disposizioni che sono progettate a riguardo degli attuali sostituiti e dei praticanti, e che in anticipazione dichiaro di essere disposto ad accettare, perchè le riconosco coerenti all'equità e alla giustizia.

Voi siete disposti con gli articoli 64 e 66 della Commissione, ai quali non fa opposizione l'onorevole guardasigilli, ad ammettere come capi d'ufficio quelli fra gli attuali sostituiti che abbiano un esercizio non minore di cinque anni; voi ammettete ad essere capi di ufficio quelli fra costoro che non hanno compiuto il quinquennio senz'altra obbligazione tranne quella di subire un esame; voi con questa legge accordate larghissime dispense agli attuali praticanti procuratori, che anche, notate bene, da soli sei mesi abbiano atteso allo studio degli elementi del diritto civile.

È evidente, almeno pare a me, che tutte queste dispense, tutte queste facilitazioni voi siete indotti ad accordarle per un giusto riguardo allo stato, alla condizione di questi esercenti. Voi troverete ingiusto che costoro, i quali attendevano a questa carriera, fidenti nelle norme e nei requisiti che prima d'ora si richiedevano, abbiano ora a vedersi respinti dalla carriera a cui erano intenti per le maggiori obbligazioni loro imposte dalla nuova legge. Io quindi posso con tutta ragione domandarvi perchè vogliate usare, mi sia lecita l'espressione, due pesi e due misure; perchè non trovate giusto ed equo, riguardo agli attuali capi d'ufficio, quanto stimate equo e giusto riguardo agli attuali sostituiti, agli attuali praticanti? Perchè negate ai primi quel compenso, quel riguardo di cui siete larghi ai secondi? Perchè accordate tanti riguardi anche ai praticanti, lo ripeterò ancora una volta, che da pochi mesi si sono determinati a questa carriera, e li negate a quei capi d'ufficio che, non da soli mesi, ma forse da trenta e più anni si trovano nel pacifico possesso del loro stato, di quello stato che era guarentito dalla legge, che era stato loro confermato colle regie patenti 18 marzo 1817, e che hanno conseguito dopo lunghi anni di stenti e di aspettazione? Voglio prevenire una obbiezione che sarà certamente fatta a questo proposito, ed è che, se noi accordiamo l'esenzione da ogni malleveria agli attuali esercenti, non vi sarà alcuna sorta di garanzia, nè pel Governo, nè per la società.

Qui mi gioverà ripetere, in primo luogo, quanto osservavasi con molto fondamento da molti oratori nell'epoca della discussione, e fu confermato in questa stessa seduta dall'onorevole Mazza, che cioè il montare della malleveria stabilito sia ben lungi dal fornire quella garanzia, e verso il Governo e verso i privati, che possa servire a tutela di ogni contravvenzione. Ma l'argomento migliore, più persuasivo è quello al certo che tanto il Governo, quanto la società avranno certamente una assai più larga, una migliore garanzia nell'onestà, nella probità, nella capacità riconosciuta e sanzionata da un lungo esercizio, di quello che possa aversi in una malleveria di una somma che, come sopra si è osservato, è assolutamente insufficiente ed incapace a rappresentare la benchè minima responsabilità.

Questa legge ha prescritte tali e tante cautele, ha circondato questa professione di tante guarentigie, che il Governo e la società non hanno a temere che gli esercenti che vogliono deviare dal retto sentiero possano lusingarsi nè di potere abusare del loro ufficio, nè di andare impuniti.

Riepilogando queste osservazioni, io confido che aderirete alla mia proposta, perchè, rigettandola, voi attribuite, contro ogni principio, un effetto retroattivo alla vostra legge, perchè violereste con evidente ingiustizia il gius quesito degli attuali esercenti, sanzionereste un'odiosa distinzione, accordando ai sostituiti ed ai praticanti quei giusti privilegi, quegli adeguati compensi che negate ai capi d'ufficio.

Poichè ho la parola, aggiungerò una sola osservazione.

L'onorevole Mazza diceva poc'anzi: i procuratori attuali colla nuova legge non sono privati del loro ufficio, dunque non possono domandare un'indennità.

Ma chi ci garantisce che fra i tanti attuali esercenti, molti non ve ne sieno i quali non abbiano i mezzi di prestare questa cauzione? Ora, se questi non vorranno essere esclusi dal continuare nel patrocinio, sarà giuocoforza che si sobbarchino a qualunque costo a gravissimi sacrifici per trovare la somma necessaria affine di abilitarsi a prestare questa cauzione.

Dunque sarà sempre un vero incontestabile che questa legge innova con danno evidente allo *statu quo* pacificamente goduto dall'attuale esercente, e che questa legge non accorda quel compenso che gli è dovuto in modo indeclinabile.

Da ciò discende legittima e razionale la conseguenza di doversi adottare la fatta proposta.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti la proposta del deputato Garibaldi, salvo a concedere poi all'onorevole Castagnola facoltà di parlare sul suo emendamento, che è di un ordine diverso.

L'emendamento del deputato Garibaldi è così concepito:

« I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che sono attualmente esercenti, saranno dispensati dalla

malleveria, di cui nella presente legge, e sulla loro domanda saranno inseriti nel relativo catalogo. »

Essendo più ampio, lo pongo pel primo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora darò la parola al deputato Castagnola per svolgere il suo emendamento.

**CASTAGNOLA.** Sarò brevissimo.

Non intendo di riprendere la questione legale sull'applicazione dell'articolo 11 del Codice civile, per non convertire quest'Assemblea, che è un corpo essenzialmente politico, in una Corte di giustizia. Credo di potere rinunciare a questa questione, tanto più che l'onorevole guardasigilli ha riconosciuto che, se non esiste un diritto perfetto a favore dei procuratori antichi, vi sono però delle ragioni di equità. Vediamo ora se queste ragioni di equità sono tali per cui si debba fare luogo ad un'esenzione totale della malleveria, oppure si debba solamente diminuirla.

Diceva l'onorevole guardasigilli: noi imponiamo attualmente delle condizioni per l'esercizio di questa professione; noi vogliamo che vi sia capacità, moralità e solvibilità eziandio; tutti quanti i procuratori devono sottostare a queste condizioni.

Osservo a questo riguardo che per gli antichi procuratori di nomina regia credo si possa assolutamente prescindere dal richiedere che vi sia eziandio la solvibilità, che vi sia la guarentigia in danaro. Si tratta di persone che possono vantare a loro favore un lungo esercizio, per cui vi ha una presunzione *iuris et de iure* di moralità.

Queste persone vennero proposte o dai tribunali o dalle Corti, ed i magistrati che siedono in questo recinto sanno che non sempre si propongono a procuratori i sostituiti per ragione di anzianità, mentre si ha sempre avuto uno speciale riguardo per la moralità. Di più vi è eziandio in loro favore la circostanza della nomina regia, la quale induce eziandio la presunzione di constatata onestà.

Dunque i medesimi hanno in loro favore questa presunzione di moralità ed inoltre un lungo esercizio, il quale dimostra che essi non hanno giammai perduta la confidenza nè del Governo, nè dei magistrati, avanti ai quali portano la parola.

Per questi motivi adunque io credo che a loro riguardo non si debba eziandio richiedere una cauzione in danaro, tanto più che io osservo che la posizione di costoro è forse differente da quella di coloro i quali erano possessori di piazze che comperavano col danaro.

A riguardo di costoro la legge ha provveduto. Si sono abolite le loro piazze, ma si è stabilito che dovessero i medesimi venire indennizzati mediante una corresponsione. Invece nessun riguardo è stato stabilito a favore di quei procuratori i quali non erano proprietari di piazze, e che dovettero molto faticare prima di acquistare la posizione di procuratore.

Ma l'onorevole guardasigilli diceva: vedete che anche essi hanno un vantaggio, anche essi risentono il beneficio della libertà; diffatti, secondo il sistema attuale,

quegli esercenti possono venire cancellati dai ruoli del procuratorio mediante decreto reale o mediante un decreto della Corte d'appello, mediante un provvedimento disciplinare; invece, col nuovo sistema, non potranno più essere rimossi o cancellati, se non nei casi che sono con questa legge determinati, e godono delle garanzie dalla medesima sancite.

Ma io dico: è egli questo un vero vantaggio che hanno acquistato? Erano essi realmente minacciati di un pericolo serio? Erano essi, per così dire, all'arbitrio di persone che si potesse temere fossero per abusare di questa loro facoltà?

L'onorevole guardasigilli osserva che la loro cancellazione dipendeva o dal Governo o dai magistrati. Ed io rispondo: se essa dipendeva dai magistrati, da quei magistrati che hanno diritto di vita e di morte, essi erano guarentiti che, purchè si portassero bene, non potevano temere di essere interdetti dal loro ufficio. Lo stesso si dica del Governo; perciocchè, per quanto io abbia seduto e seggia sui banchi dell'opposizione, ho piena fiducia che il Governo non verrebbe mai a destituire un procuratore, a meno che vi fossero dei motivi assai gravi.

Adunque i vantaggi che si pretende dall'onorevole guardasigilli siensi riportati dai procuratori con questa legge io credo che per questi procuratori realmente non esistano, e quindi conviene stabilire eziandio a loro favore quella disposizione di cui mi sono fatto autore, onde in qualche modo migliorare la loro sorte.

L'onorevole guardasigilli però ha già dichiarato che egli non può accogliere la mia proposta. Io ho ancora qualche fiducia nella Commissione. Pertanto vorrei interpellare l'onorevole relatore se egli creda che la mia proposta possa accogliersi, perchè, nel caso che nè la Commissione, nè l'onorevole guardasigilli la volessero ammettere, io crederei che non fosse il caso di insistere sulla medesima, perchè prevedo che verrebbe reietta dalla Camera.

**PESCATORE, relatore.** Se mi fosse dato di consultare unicamente le mie idee personali, io direi alla Camera che la proposta dell'onorevole Castagnola si raccomanda grandemente all'equità del legislatore, perchè i procuratori di nomina regia ebbero l'esercizio di questa professione senza cauzione di sorta, e vi furono ammessi senza guarentigia come persone riconosciute capaci e morali.

Nulla avvenne in seguito che abbia smentito questa favorevole presunzione che fece luogo alla loro nomina. La legge che proclama la libertà non ha apportato loro verun beneficio, anzi introduce contro di loro una concorrenza che non può a meno di diminuire il loro avviamento. All'occasione della liquidazione delle piazze essi nulla ricevono, non ricevono verun mezzo di prestare la cauzione che verrebbe loro imposta dalla nuova legge.

Queste ragioni certamente potrebbero rendere equa la disposizione che introducesse a loro favore particolare l'esenzione dal peso della cauzione. Ma la Commissione, con grande mio rincrescimento, mi obbliga a

dichiarare che essa, all'unanimità, tranne il mio voto, respinge la proposta dell'onorevole Castagnola.

La Commissione osserva essere certissimo che i procuratori di nomina regia non possono pretendere all'esenzione in linea di diritto; crede poi che non vi possano aspirare nemmeno in linea di equità, perciocchè, dice essa, la nomina regia fu un favore, ed un primo favore ottenuto non pare che dia diritto ad ottenerne un secondo; quella nomina fu veramente un favore in confronto dei procuratori che, per acquistare l'esercizio, dovettero spendere capitali per comprare una piazza; questa piazza costituiva una loro particolare proprietà; investiti della piazza, erano certamente equiparati a quelli investiti della nomina regia; intervenne una legge che ritirò la proprietà; quasi mediante un contratto sostituisce, alla proprietà che toglie ai procuratori antichi, un'indennità. Mutata così la forma della proprietà della piazza, che cosa resta? Restano, dice la Commissione, tutti i procuratori in eguale condizione: i procuratori antichi nominati virtualmente dal Re, perchè avevano conseguita la piazza; gli altri nominati espressamente dal Re, ma tutti in sostanza rivestiti di nomina regia. Come dunque si potrebbe fare una distinzione fra gli uni e gli altri?

Ma aggiunge ancora la vostra Commissione una considerazione di fatto, ed è che, non solamente nella Liguria esistono procuratori di nomina regia, ma sonovi altre sedi di tribunali in cui si trovano nell'esercizio della professione persone già rivestite di piazza e persone nominate dal Re.

Ora sarebbe forse uno sconcio introdurre una distinzione tale per cui nella sede di un medesimo tribunale, altri, per continuare, non fosse costretto a prestare cauzione, altri dovesse prestarla.

Per questi motivi, ripeto, con mio grande rincrescimento, la Commissione respinge la proposta dell'onorevole Castagnola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castagnola insiste nella sua proposta?

**CASTAGNOLA.** Credo inutile di insistere.

**PRESIDENTE.** Dunque non rimane che l'emendamento del deputato Mazza, il quale, essendo già in massima accettato dal Ministero, potrebbe venire rimandato alla Commissione per essere messo d'accordo cogli altri articoli.

**DELLA MOTTA.** Domando la parola per un'osservazione sulla proposta del deputato Mazza.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Mazza non si discute ora, si rimanda alla Commissione; per conseguenza, senza trattenerne inutilmente la Camera, potrebbe intervenire in seno alla Commissione.

**PESCATORE, relatore.** Mi pare che si potrebbe aprire la discussione sulla massima, perchè, quanto alla redazione, non vi è difficoltà.

**PRESIDENTE.** Sulla massima non vi è questione.

**PESCATORE, relatore.** La fa il deputato Della Motta.

**PRESIDENTE.** In tal caso l'onorevole Della Motta ha facoltà di parlare.

**DELLA MOTTA.** Io comprendo che una ragione di equità induca a ridurre a metà la cauzione dei procuratori esercenti, come aveva primitivamente proposto il Ministero, ma in verità non vedo uguale ragione per accordare lo stesso favore ai sostituiti.

Per i sostituiti sono i maggiori vantaggi del sistema di libertà introdotto da questa legge; loro è aperto l'adito a farsi iscrivere procuratori in titolo proprio, mentre hanno già, più che una speranza, la probabilità di una clientela, perchè, avendo esercitato per un tempo assai lungo la professione nell'ufficio di un procuratore, hanno fatto conoscenze che li pongono in grado di farsi una clientela più facilmente che altri qualunque; anzi dirò che, se vi è classe di persone a cui giovi il sistema da questa legge introdotto, sono appunto i sostituiti. Non mi pare adunque che essi abbiano alcun titolo, nè in diritto, nè in fatto, di invocare la diminuzione della cauzione.

Inoltre osserverò che, se si diminuisse la cauzione per i sostituiti per molti e lunghi anni, lo scopo di questa legge, nell'ordinare la cauzione in somma assai cospicua, rimarrebbe infruttuoso; probabilmente i primi che, dopo promulgata la legge, domanderanno l'iscrizione per l'esercizio di procuratore saranno i sostituiti più provetti. Or bene, se tutti questi non presteranno che la metà della cauzione, rimarrà quasi inutile la legge, per quanto la volle fissare in somma più elevata, e sarà frustrata l'intenzione della Camera, la quale, dopo lunga discussione, appunto volle portare la malleveria ad una somma maggiore di quella che fosse dalla Commissione proposta.

Io desidererei pertanto che la Commissione prendesse in considerazione queste osservazioni; ne deciderà nel suo seno come crederà, e porterà il suo voto alla Camera; ma ripeto che, se vi è ragione di equità per favorire gli esercenti procuratori sotto questo rapporto, perchè prima esercivano privilegiatamente senza malleveria, ed ora, perduto il privilegio, loro si impone di più la malleveria, cioè un carico che prima non avevano, non c'è ragione per dispensarne i sostituiti, i quali sono già la classe meglio favorita da questa legge; quindi propongo che si adotti la proposta primitiva del progetto del Ministero.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non vorrei che la Camera rimanesse sotto l'impressione delle osservazioni messe in campo testè dall'onorevole Della Motta.

Esso crede che forse troppo leggermente il Governo ha aderito ad estendere il favore che si è proposto per

procuratori anche ai sostituiti, e, notando che questi ultimi guadagnano già molto dalla presente legge, osserva che non sia quindi il caso di favorirli ancora, ammettendoli all'esercizio mediante la sola metà della malleveria.

Alle osservazioni già fatte io ne aggiungerò altre, le quali spero persuaderanno l'onorevole preopinante che sarebbe forse meno opportuno di restringere l'accennato favore ai procuratori.

La libertà dell'esercizio non è proclamata soltanto nell'interesse esclusivo dei procuratori, ma bensì anche in quello dei cittadini; la legge vuole libertà di concorso, la legge vuole che anche coloro che si trovano meno favoriti dalla sorte possano avere accesso alla professione di cui si tratta. Però è necessario che, mentre noi proclamiamo la libertà in diritto, non la escludiamo poi nel fatto.

Ora, se i sostituiti non potessero essere ammessi all'esercizio della professione come capi senza l'intera malleveria, si verrebbe a mantenere di fatto per molti anni forse ancora un monopolio che abbiamo voluto abolire nell'interesse, ripeto, anche dei cittadini.

Di più non conviene perdere di vista che, per riscattare le piazze dei procuratori, il Governo si sottopone a gravi sacrifici; se si facilita ai sostituiti il mezzo di potere aprire ufficio ed essere anche capi, pagheranno la tassa, e l'erario sarà in parte indennizzato dei sacrifici a cui fu assoggettato.

Ecco i motivi per i quali, tutto ben ponderato, ho creduto fare cosa utile ai cittadini, alla giustizia ed al Governo, aderendo all'estensione dell'emendamento in favore dei sostituiti che abbiano già dato prova di moralità e di capacità coll'esercizio di cinque anni.

**PRESIDENTE.** L'articolo sarà rimandato alla Commissione per concertarne la redazione.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore.

Discussione dei progetti di legge:

2° Disposizioni relative all'amministrazione del debito pubblico;

3° Spese pel catasto di terraferma negli anni 1858-1859;

4° Istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.